

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Giudice di pace, equità e appello: il caso della domanda di condanna della maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia"

Ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una di somma di denaro inferiore a millecento Euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. 'necessaria', ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.

NDR: in senso conforme Cass. n. 3290 del 12/02/2018 e n. 9432 del 11/06/2012.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 29.5.2019, n. 14744

...omissis...

Rilevato

che, con sentenza resa in data 28/12/2017, il Tribunale di Velletri ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da *omissis* avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, proposta dallo stesso appellante, per la condanna di *omissis*, *omissis* e della *omissis* SPA, al risarcimento dei danni subiti dall'attore in occasione del sinistro stradale dedotto in giudizio;

che, a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come la natura equitativa della decisione assunta dal primo giudice (in ragione del valore della causa, pari a un importo inferiore ad Euro 1.100,00) avrebbe imposto all'appellante la denuncia di eventuali violazioni di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia, ai sensi del combinato disposto dell'artt. 113 c.p.c., comma 2, e dell'art. 339 c.p.c., comma 3;

che, nella specie, non avendo il ricorrente fatto questione di alcuno dei parametri normativi indicati, l'appello doveva ritenersi inammissibile;

che, avverso la sentenza d'appello, *omissis* propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione;

che *omissis* SPA resiste con controricorso;

che nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis il ricorrente ha presentato memoria.

Considerato

che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 113 c.p.c., comma 2, e dell'art. 339 c.p.c., comma 3, in combinato disposto con gli artt. 10 e 14 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente ritenuto che il valore della domanda originariamente proposta dall'attore fosse ricompreso entro il limite di Euro 1.100 c.p.c. (rilevante ai fini della pronuncia secondo equità del giudice adito), rilevando in modo illogico come l'invocazione della "misura maggiore o minore di giustizia" da parte dell'attore costituisse una mera clausola di stile, come tale inidonea a rendere indeterminato il valore della somma richiesta a titolo risarcitorio;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 113 c.p.c., comma 2, e dell'art. 339 c.p.c., comma 3, in combinato disposto con gli artt. 82 e 91 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente escluso che l'entità della liquidazione dell'importo delle spese liquidate dal primo giudice a carico del soccombente confermasse la relativa convinzione di pronunciare su una domanda superiore all'importo di Euro 1.100;

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale omesso di pronunciarsi sul merito dei motivi di appello proposti dall'odierno ricorrente in sede di gravame;

che il primo motivo è manifestamente fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza dei restanti motivi;

che, al riguardo, varrà rilevare come il tribunale non abbia correttamente applicato il principio già in precedenza affermato da questa Corte (che il Collegio condivide e riafferma al fine di assicurarne continuità) ai sensi del quale per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3, occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tener conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato;

che, pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una di somma di denaro inferiore a millecento Euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. 'necessaria, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia" (come nel caso di specie), la causa deve

ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. (e nella specie non risulta che vi sia stata contestazione delle controparti a tale riguardo) - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3290 del 12/02/2018, Rv. 647509 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9432 del 11/06/2012, Rv. 622846 - 01); che, sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo (e assorbiti i restanti), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Velletri, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo, e assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Velletri, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com